



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 13/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 16 gennaio 2014, n. 19

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale - Recupero ambientale e riproposizione della spiaggia in ciottoli, in località Salsello, nel Comune di Bisceglie. Proponente: Comune di Bisceglie - Ripartizione Tecnica - Servizio Lavori Pubblici.

L'anno 2014 addì 16 del mese di gennaio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011. art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

con nota acquisita al prot. n. 8007 del 16.08.2011 il Comune di Bisceglie - Ripartizione Tecnica - Servizio Lavori Pubblici -, tramite il responsabile unico del procedimento presentava istanza documentata di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 11/2001 e smi per il progetto concernente il recupero ambientale e la riproposizione della spiaggia in ciottoli, in loc. Salsello, nel comune di Bisceglie; il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8418 dell'01.09.20011, richiamava gli adempimenti di cui alla L.R. n. 11/2001, in particolare, la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito nei termini previsti dalla predetta normativa ed il parere di competenza degli enti coinvolti;

RILEVATO CHE:

con nota acquisita al prot. n. 10626 del 23.11.2011 il Comune proponente comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni di rito sul BURP n. 129 del 18.08.2011 e presso l'albo pretorio dal 04.08.2011 al 17.09.2011 senza che fossero pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;

con nota acquisita la prot. n. 10812 del 30.11.2011 il Comune di Bisceglie, in riferimento alla richiesta di consegna di uno specchio acqueo della superficie complessiva di mq. 12,700,000 per la realizzazione delle opere in questione, in riscontro alla richiesta di integrazioni prot. n. 13128 del 20.09.2011 del Servizio Demanio e Patrimonio- Ufficio Demanio Marittimo, trasmetteva le integrazioni progettuali richieste dal predetto Ufficio;

con nota acquisita al prot. n. 4169 del 23.05.2012 la Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore 11°-trasmetteva il parere del Comitato Tecnico Provinciale formulato nella seduta del 17.04.2012 con il quale si esprimeva il parere di esclusione dalla procedura di V.I.A. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- definizione di una sezione trasversale della linea di costa ante e post operam, che faccia comprendere se vi sono e quali siano le modifiche morfologiche che si realizzeranno a seguito della esecuzione delle opere di progetto;

- definizione dello studio di stabilità dei massi di diversa pezzatura utilizzati;
- verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica della classe granulometrica e della dimensione e forma del materiale da utilizzare rispetto a quella preesistente (viene proposto l'impiego di elementi dal peso variabile da 300 g a 3 kg);
- stima dei tempi di abrasione/levigazione del materiale utilizzato, in funzione della possibile fruizione turistica della spiaggia;
- verifica del tipo di materiale da utilizzare rispetto alle indicazioni delle linee guida del P.R.C. della Regione Puglia;
- predisposizione del Piano di lavoro per lo S.I.A.;
- verifica della necessità di acquisire il preventivo parere della competente Soprintendenza per il ed. vincolo 431/1985/Galasso (opere entro i 300 mt della costa)

Con nota acquisita al prot. n. 17362 del 07.12.2011 l'Ufficio e Demanio e Patrimonio esprimeva parere contrario alla realizzazione dell'intervento in oggetto e alla consegna temporanea delle relative aree demaniali marittime e specchi acquei ex art. 34 del Codice della Navigazione, indicando nella stessa nota le condizioni e le prescrizioni per conseguire il parere favorevole;

Con successiva nota acquisita al prot. n. 8334 del 16.10.2012 l'Ufficio e Demanio e Patrimonio, in riscontro alla nota prot. n. 31844 del 24.09.2012 con la quale il Comune di Bisceglie aveva trasmesso documentazione progettuale integrativa, richiedeva ulteriori approfondimenti;

Con note acquisite al protocollo rispettivamente al n. 1084 del 04.02.2013 e n. 1214 del 06.02.2013 il Comune di Bisceglie forniva ulteriore documentazione integrativa al Servizio Demanio e Patrimonio; ecclioi

Con nota acquisita al prot. n. 6078 del 21.06.2012 l'Ufficio e Demanio e Patrimonio, esaminata la documentazione progettuale trasmessa, che recepisce le indicazioni delle "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi", rilevava la coerenza dell'intervento con le finalità/obiettivi di conservazione e valorizzazione del bene demaniale marittimo di cui all'art. 7 della Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste ed esprimeva il proprio nulla osta alla consegna temporanea al Comune di Bisceglie - ex art. 34 del Codice 'della Navigazione - delle aree demaniali marittime e specchi acquei al fine dell'esecuzione dell'intervento di cui in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni, tra le quali:

1. Redazione ed esecuzione di un piano di monitoraggio della dinamica costiera che preveda tramite sopralluoghi, rilievi e report fotografici la descrizione dell'evoluzione della spiaggia con particolare riferimento a:

- profilo trasversale di spiaggia;
- andamento della linea di riva;
- grado di arrotondamento del materiale litoide costituente la spiaggia;

Il piano di monitoraggio dovrà essere predisposto prevedendo i seguenti intervalli minimi di rilevazione:

- t0 (prima dell'inizio dei lavori);
- tr (a chiusura dei lavori di ricarica);
- tr (y) (per i successivi 5 anni [y =!;...5]);

2. Redazione ed esecuzione di un piano di gestione stagionale della spiaggia, per il ripristino del profilo trasversale e della linea di riva, tramite interventi di redistribuzione-ricolloccamento dei sedimenti; il piano dovrà prevedere gli interventi di manutenzione ordinaria (stagionale) e gli eventuali interventi di natura straordinaria che dovessero rendersi necessari al fine di redistribuire i sedimenti a seguito di forti mareggiate.

Con nota acquisita al prot. n. 3731 del 15.04.2013 l'Autorità di Bacino della Puglia esprimeva il parere di competenza ritenendo assentibili i punti 1) e 3) del seguente elenco schematico degli interventi di progetto:

- Parziale salpamento di massi costituenti una attuale difesa radente;
- Realizzazione di elementi di chiusura della falcata in oggetto;

- Ripascimento mediante materiale lapideo.

Giudicando, invece, gli interventi di cui al punto 2) non giustificati ai sensi delle NTA del PAI per mancanza dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 14 delle NTA del PAI, trattandosi di intervento in area classificata come PG2 (pericolosità geomorfologica elevata), considerando peraltro tali interventi "non indicati tra quelli suggeriti dalle "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia".

Nella seduta del 29.07.2013, il Comitato Reg.le di V.1.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutate le integrazioni progettuali, preso atto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, si esprimeva come da parere allegato alla presente determina per farne parte integrante;

Con nota prot. n. 8436 del 10.09.2013 il Servizio Ecologia sollecitava l'Ente proponente a trasmettere il progetto di che trattasi all'Autorità di Bacino della Puglia, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, al fine di consentire agli stessi l'espressione del parere di competenza;

Con nota acquisita al prot. n. 10005 del 25.10.2013 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicava che le previsioni in progetto riguardano opere marittime finalizzate alla riproposizione nelle primitive dimensioni della spiaggia di Salsello, ovviando alle cause che hanno interrotto il naturale processo formativo ed evolutivo della spiaggia, attraverso la Fornitura, nelle opportune quantità e posizioni, del pietrame calcareo che da tempo non è più presente nella linea di riva ed attraverso il ripristino di una sufficiente "chiusura energetica" dell'insenatura. [n dettaglio, il ripristino della chiusura energetica lato Est avverrà tramite la realizzazione di un modesto elemento di chiusura conformato a mò di pennello (per gran parte del suo sviluppo lineare sottoposto al livello medio del mare e solo per un breve tratto ad una quota di 30 cm. sul livello del mare) con blocchi naturali di pietra calcarea, mentre il ripascimento costiero avverrà con l'impiego di ghiaia e ciottoli arrotondati. Pertanto, considerato che le opere sopra descritte riproponendo l'originario paesaggio costiero, attuano il ripristino dei valori paesistico-ambientali (la naturale spiaggia in ciottoli calcarei) e non inducono alcun impatto significativo sull'ambiente, il predetto Ufficio esprimeva, facendo tuttavia presente che l'Ente proponente dovrà verificare la rispondenza delle previsioni progettuali con quelle del PPTR della Regione;

Con nota acquisita al prot. n. 90 del 03.01.2014 l'Autorità di Bacino della Puglia rappresentava che l'area di intervento in cui si prevede di effettuare ripascimento diretto lungo costa e pennello radicato a terra in parte emerso ed inglobante scogli esistenti, ed in parte sommerso a valle degli scogli citati) sono esenti da vincoli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica del PAI, e pertanto la predetta Autorità riteneva di non doversi esprimere in merito;

Con nota acquisita al prot. n. 465 del 16.01.2014 la Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia comunicava che l'area interessata dai lavori non è sottoposta a vincolo archeologico e non risulta interessata da precedenti rinvenimenti. Considerato poi che il progetto mira al ripristino di una situazione preesistente, riportando al suo aspetto originario l'habitat costiero, lo stesso Ufficio riteneva che il progetto in discussione non debba essere assoggettato a v.i.a.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative

susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

DETERMINA

- di escludere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 29.07.2013 e richiamando altresì tutte le prescrizioni espresse dagli Enti che qui si intendono integralmente riportate, il progetto concernente il recupero ambientale e la riproposizione della spiaggia in ciottoli, in loc. Salsello, nel comune di Bisceglie, proposto dall’amministrazione comunale Ripartizione Tecnica del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bisceglie, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

- Di precisare che il presente provvedimento:

- Ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- Fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- Non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- È in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed a tutti gli altri enti interessati, a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale.-

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche energetiche, VIA e VAS
Ing. C. Dibitonto